

Unione dei Comuni del Mugello

-----oOo-----

**Disciplinare d'uso allegato a(estremi atto di concessione) avente per
oggetto “concessione d'uso del lotto denominato CANNOVA nel Comune di
Palazzuolo sul Senio (FI), all'interno del complesso forestale regionale Giogo
Casaglia”**

In esecuzione della Decreto del Direttore di Ente Terre Regionali Toscane n. del che stabilisce quale aggiudicatario della concessione d'uso del fabbricato Cannova in Comune di Palazzuolo sul Senio (FI) l'Associazione di Promozione Sociale

l'Unione dei Comuni .del Mugello, P.I., di seguito denominata “Ente concedente”, nella persona di nato/a a il, che agisce non in proprio, ma in qualità di responsabile del Serviziodell'Unione dei Comuni,

CONCEDE A

l'Associazione di Promozione Sociale di seguito denominato “Concessionario”, con sede legale in via P. IVA / C.F. nella persona del legale rappresentante nato a prov. il e residente in C.F.

Art. 1. – Oggetto della concessione.

E' oggetto della concessione d'uso il fabbricato denominato Cannova più resede per 1475 mq e terreni annessi per un totale di 3,64.95 ettari. I beni appartengono al patrimonio indisponibile della Regione Toscana e fanno parte del complesso regionale “Giogo Casaglia” e sono contraddistinti catastalmente al Comune di Palazzuolo sul Senio (FI) come segue:

- fabbricato principale: CF, Foglio 92 part. 54, categoria A/3 con un consistenza 20,5 vani per 502 mq;
- locale tecnico: Foglio. 92 part. 54, superficie di 50 mq;
- terreno a resede: Foglio. 92 part. 54 per complessivi 923 mq;

- terreni annessi: CT sono individuati catastalmente al N.C.T. di Palazzuolo sul Senio (FI) al Foglio. 92 partt. 52, 57, 56, 90, 17p., 18p., 51p., 55 e 58p. per una superficie complessiva di ha. 3,64.95

Il fabbricato principale è distribuito su due piani fuori terra e dispone di 25 posti letto suddivisi in 6 camerate. Sono presenti un cucina parzialmente attrezzata, un ampio refettorio, le camerate con letti a castello e la zona bagni come da stato di consistenza allegato. Il fabbricato è concesso in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

La concessione viene rilasciata alle seguenti condizioni

Art. 2 – Finalità della concessione.

Fabbricato e resede sono concessi in uso al concessionario per finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative, in conformità con quanto previsto dall'art. 27 della L.R. 39/00 con particolare riferimento alla lettera f) *“promozione dell'uso sociale del bosco e delle attività ricreativo-culturali ad esso correlate”* e secondo quanto espressamente dichiarato dal concessionario in sede di procedura selettiva e riportato nel Progetto di riqualificazione e di utilizzazione dallo stesso sottoscritto -----

Art. 3. – Durata della concessione.

La durata della concessione è fissata in anni 15 (quindici) a decorrere dalla data della sottoscrizione. La concessione non è tacitamente rinnovabile né prorogabile; qualora il concessionario intenda richiederne il rinnovo dovrà far pervenire all'Ente concedente apposita richiesta scritta mediante nota A.R. o PEC almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. L'Ente concedente si riserva la facoltà di accogliere o meno la suddetta richiesta e se del caso sottoscrivere un nuovo disciplinare di concessione con eventuale revisione delle condizioni ivi riportate, se consentito dalle leggi e regolamenti vigenti al momento della richiesta di rinnovo. Il Concessionario è tenuto comunque alla restituzione dei beni anche prima della data di scadenza di cui sopra qualora cessi di servirsene in conformità alle finalità di cui al presente atto. Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo, nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall'ente concedente al concessionario uscente. E' vietata la cessione del presente disciplinare a soggetti terzi.-----

Art. 4. - Uso dei beni in concessione

Con la firma del presente atto il Concessionario accetta i beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e dichiara di ritenerli idonei alla realizzazione del progetto di valorizzazione presentato in sede di procedura selettiva per le finalità per i quali vengono concessi. Inoltre il concessionario si impegna e dichiara di utilizzarli esclusivamente per gli scopi di cui al precedente art. 2. e pertanto gli è vietato mutarne la destinazione d'uso pena la revoca immediata della concessione.----

Il Concessionario nell'usufruire dei beni consegnati si obbliga ad osservare ed a far osservare a chiunque li frequenti tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti in materia agricola, forestale e delle aree protette nonché di lavoro, sicurezza, igiene, sanità e pubblica sicurezza, esonerando espressamente, ora per allora, l'Ente concedente la Regione Toscana ed Ente Terre Regionali Toscane e impegnandosi a rilevarli indenni da ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che possa derivare alle persone ed alle cose per l'utilizzo di detti beni.

Il Concessionario è tenuto a custodire ed a conservare con buona diligenza i beni avuti in consegna provvedendo alla sostituzione o riparazione di suppellettili, arredi e attrezzature in dotazione e risultanti dall'apposito verbale di consistenza allegato al presente atto, alle quali vengano arrecati danni o soggette a normale usura.

E' espressamente vietato al medesimo, senza preventivo consenso scritto dell'ente concedente, eseguire o far eseguire mutamenti che non consentano in ogni momento il ripristino dello stato originario, risultante dallo stato di consistenza redatto e sottoscritto dalle parti e allegato al presente atto, e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al patrimonio regionale senza che il Concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Resta salvo il diritto dell'ente concedente di richiedere, qualora lo ritenga necessario, che il Concessionario proceda al ripristino delle condizioni originarie dei beni. In caso di inadempienza l'Ente concedente si riserva il diritto di eseguire direttamente i lavori, addebitando le relative spese al Concessionario.----

Il Concessionario riconosce alla Regione Toscana, all'Ente Terre Regionali Toscane e all'Ente concedente, il diritto di accedere ai beni concessi, anche senza preavviso, per verifiche sul rispetto dell'utilizzazione dello stesso in relazione alle finalità per le quali è stato concesso, nonché per lavori, anche se ciò comporterà limitazioni temporanee o cessazione del godimento del bene. L'ente concedente si riserva inoltre la facoltà di impartire, attraverso il proprio personale, disposizioni circa l'utilizzo dei beni nonché l'eventuale esecuzione di opere necessarie al mantenimento dei beni.-----

Art. 5. - Obblighi del Concessionario.

Il Concessionario si impegna e si obbliga, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45 e 50 del Regolamento di attuazione della L.R. 77/2004 approvato con DPGR n. 61/R del 23/11/2005, (di seguito anche solo Regolamento) alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene per tutta la durata della concessione.

Il Concessionario è altresì obbligato:

- 1) ad attuare, anche in relazione a tempi e modi, quanto proposto nel Progetto di riqualificazione e di utilizzazione presentato in sede di procedura selettiva. Per tutti gli interventi di riqualificazione e valorizzazione dei beni concessi in uso è escluso qualsiasi riconoscimento delle spese sostenute dal concessionario;
- 2) a provvedere alla certificazione degli impianti elettrico, antincendio e termosanitario;
- 3) a provvedere alla fornitura e posa in opera nonché al mantenimento in efficienza di un impianto di potabilizzazione dell'acqua per uso domestico (vedi art. 6 "Forniture");
- 4) a provvedere al trattamento delle parti interne in legno con vernici ignifughe e antitarlo;
- 5) alla revisione semestrale delle dotazioni antincendio obbligatorie;
- 6) a non effettuare utilizzazioni forestali del soprassuolo boschivo; il bosco rimane infatti nella completa disponibilità dell'Ente gestore il quale effettuerà le eventuali utilizzazioni forestali in base a quanto previsto dal Piano di Gestione del complesso anche attraverso affidamento a soggetti terzi, utilizzando la viabilità esistente e dandone comunque comunicazione preventiva al concessionario;

- 7) a mantenere i terreni non boscati come aree aperte attraverso operazioni di periodico sfalcio (annuale);
- 8) a partecipare alle spese di manutenzione del tratto di viabilità interclusa, in quota parte con il concessionario della vicina struttura dei Diacci, come quantificato dall'Unione sulla base del periodo di utilizzo;
- 9) a risarcire all'ente concedente qualsiasi danno causato ai beni per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso gestore, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;
- 10) a presentare all'ente concedente entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione scritta riportante la descrizione dell'attività svolta nell'anno precedente e il numero di presenze;
- 11) a pagare il canone annuo di concessione. -----
- 12) a mantenere per tutta la durata della concessione le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione tra cui essere in regola con la normativa assistenziale e previdenziale.

Art. 6. – Forniture.

L'immobile è fornito di impianto elettrico a vista fuori traccia in canalizzazione e impianto di rilevamento fumo per antincendio, entrambi realizzati in occasione della ristrutturazione dell'edificio avvenuta nel periodo 2008/2010. L'approvvigionamento idrico è assicurata da sorgente ubicata su terreno appartenente al patrimonio agricolo forestale regionale; tale sorgente è in comune al fabbricato I Diacci (sempre di proprietà regionale) con un unico impianto elettrico di comando della pompa ad immersione per l'accumulo di acqua. L'impianto termico è alimentato da una caldaia a pellet ma sono presenti anche un caminetto e alcune stufe a legna. E' presente un bombolone fuori terra per l'accumulo di GPL attualmente destinato alla cottura del cibo. Il concessionario si impegna a rendere potabile l'acqua utilizzata all'interno della struttura per tutta la durata del periodo di concessione provvedendo all'istallazione a sua cura e spese di un impianto di potabilizzazione ed alla manutenzione delle opere di captazione della sorgente nonché all'esecuzione di tutte le analisi necessarie per il rilascio della relativa certificazione da parte degli organi competenti, **esonero espressamente**, ora per allora, l'ente concedente da ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere potessero verificarsi agli avventori della struttura per l'utilizzazione della suddetta acqua, ivi incluso lo stesso concessionario, rinunciando fin d'ora a qualsiasi tipo di richiesta risarcitoria;-----

Art. 7. – Permessi e nullaosta.

Il Concessionario si impegna a subordinare l'effettivo uso della struttura all'ottenimento, a sua cura e spese, da parte delle competenti autorità, di tutti i permessi, nullaosta e autorizzazioni di legge necessari per la realizzazione del progetto presentato e per l'espletamento dell'attività proposta.-----

Art. 8. Canone di Concessione ed oneri tributari.

Il canone annuale di concessione è stabilito come canone ricognitorio secondo quanto previsto dall'articolo 43 del DPGR 61/2005 (regolamento attuativo della L.R. 77/04) ed è pari a 180,00 euro. Il canone verrà aggiornato annualmente in misura pari al 75% della variazione accertata dall'ISTAT dei prezzi al consumo di famiglie di operai ed impiegati. L'aggiornamento decorrerà a partire dall'anno successivo alla data di sottoscrizione del presente atto di concessione. Il suddetto canone rivalutato annualmente sarà versato ogni anno in unica soluzione anticipata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta inviata dall'ente concedente mediante versamento mediante bonifico bancario su ccb acceso presso Banca Intesa Sanpaolo iban IT41F0306937751100000300010 indicando come causale "*Canone di concessione Cannova anno*". Il canone rivalutato di ogni anno costituirà base imponibile per l'anno successivo.-----

Sul concessionario gravano, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii, gli oneri di carattere tributario e fiscale, per cui eventuali imposte e tributi che gravino sul bene in concessione saranno posti a carico del concessionario medesimo e non potranno essere oggetto di scomputo dal canone.-----

Art. 9. Assicurazioni

Per tutta la durata della concessione, il concessionario ha costituito e dovrà mantenere operanti le coperture assicurative di seguito specificate, copia delle polizze è stata presentata contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare che ne riporta gli estremi:

- polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile derivanti dalla conduzione degli immobili oggetto di concessione, per un massimale di € 1.000.000,00. Se la Polizza non ha durata pari al periodo della concessione, al momento della scadenza annuale della Polizza, dovrà essere presentato all'Ente concedente copia della quietanza di pagamento per il periodo successivo, avendo cura da parte del concessionario di garantire sempre la copertura assicurativa, pena la revoca della concessione. A tal fine il Concessionario ha depositato copia della Polizza **XXXXXXXXXXXXXXXX** n. **XXXXXXXXXXXX** e relativa quietanza valida fino al **XX/XX/XXXX**.

- polizza assicurativa stipulata in nome e per conto dell'Ente gestore con espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente, a garanzia del fabbricato contro i rischi derivanti da: incendio, scoppio, fulmine, per un VRN dei beni stabilito in € 1.000.000 (unmilione/00). Se la Polizza non ha durata pari al periodo della concessione, al momento della scadenza annuale della Polizza, dovrà essere presentato all'Ente concedente copia della quietanza di pagamento per il periodo successivo, avendo cura da parte del concessionario di garantire sempre la copertura assicurativa, pena la revoca della concessione. A tal fine il Concessionario ha depositato copia della Polizza **XXXXXXXXXXXXXXXX** n. **XXXXXXXXXXXX** e relativa quietanza valida fino al **XX/XX/XXXX**.

Art. -10. Divieti.

E' fatto divieto assoluto al concessionario di sub-concedere a terzi l'uso e/o il godimento anche parziale, sotto qualsiasi forma, del bene concesso in uso, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Ente (*art. 40 comma 5 DPGR 61/R del 2005*), pena la revoca immediata della concessione. E' altresì fatto divieto assoluto

al concessionario di costituire o consentire servitù di qualsiasi genere e natura sul bene oggetto di concessione.-----

Art. 11. - Revoca della concessione.

La concessione potrà essere revocata quando, a seguito di verifica:

- i beni in concessione siano utilizzati in difformità dal vincolo di destinazione e delle finalità per il quale sono stati concessi;
- il concessionario ne faccia un uso non conforme al progetto di riqualificazione e di utilizzazione presentato in sede di procedura selettiva ai fini dell'aggiudicazione.
- non siano state effettuate le attività e gli interventi previsti nel Progetto di riqualificazione e di utilizzazione;
- il concessionario abbia sub-concesso in tutto od in parte, stabilmente o temporaneamente a terzi i beni concessi ad eccezione dei casi disciplinati dall'art. 40 comma 5 del DPGR 61/R del 2005;
- il concessionario abbia costituito e/o consentito servitù di qualsiasi genere e natura sui beni oggetto di concessione
- qualora vengano a mancare per il concessionario le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione in fase di aggiudicazione tra cui essere in regola con la normativa assistenziale e previdenziale nel periodo della durata della concessione;

La concessione potrà altresì essere revocata quando:

- il concessionario moroso non provveda al pagamento del canone dovuto nonostante apposito sollecito;
- qualora il concessionario non abbia ottemperato a quanto stabilito nel presente disciplinare in termini di coperture assicurative;
- qualora il concessionario non rispetti quanto previsto all'art. 5. Obblighi del Concessionario del presente atto.
- qualora il concessionario sia responsabile di atti illegittimi nei confronti del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale in gestione all'Ente Concedente.

La revoca della concessione sarà comunicata all'interessato con lettera raccomandata AR o PEC. La comunicazione può contenere anche l'invito a cessare le cause che possono determinare la revoca della concessione o ad eseguire specifici atti entro un termine predeterminato; al concessionario è assegnato un termine di 30 giorni per inviare le proprie controdeduzioni (art. 49 comma 2, D.P.R.G n. 61/R del 2005

L'ente concedente inoltre, per sopravvenuto interesse pubblico sul/i bene/i, debitamente motivato, ha la facoltà di revocare in qualsiasi tempo la concessione mediante raccomandata A.R. o a mezzo PEC, con preavviso di mesi SEI senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni, indennizzi o rimborsi.

Art. 12. - Rinuncia.

Il concessionario potrà rinunciare anticipatamente alla concessione con obbligo di comunicazione scritta A. R. o PEC da inviarsi all'ente concedente almeno 6 mesi prima della data di rilascio dei beni fermo restando che il Concessionario deve provvedere a saldare tutte le pendenze legate alla concessione dei beni. Il Concessionario è tenuto a sua cura e spese a restituire i beni in ordine, per consentire all'Ente concedente di procedere con un'eventuale nuova concessione. A tal fine può essere redatto congiuntamente un verbale di verifica dei luoghi al momento della loro restituzione.

Art. 13. - Domicilio del Concessionario.

A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, il Concessionario elegge domicilio legale-----

Art. 14 – Foro competente.

Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 15 – Spese.

Tutte le spese derivanti dal presente atto, nessuna esclusa, sono completamente a carico del Concessionario, comprese le spese di registrazione del presente atto presso la competente Agenzia delle Entrate (art. 5 comma 2 tariffa parte I DPR 131/1986).

Art. 16 – Norme di rinvio.

Per l'osservanza di tutte le obbligazioni assunte, il concessionario obbliga se stesso in ogni più ampia forma di legge .-----

Per quanto non previsto nel presente atto, le parti fanno espresso riferimento alla L.R. 77/04 ed al relativo regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R 23/11/2005 n. 61/R nonché alle disposizioni di legge vigenti, agli usi e alle consuetudini.----

Art. 17 – Disposizioni finali.

Sono parte integrante del presente atto:

- lo stato di consistenza dei beni sottoscritti dalle parti
- le planimetrie;
- il progetto di riqualificazione e di utilizzazione
- l'assicurazione RC ancorché non materialmente allegata
- l'assicurazione sui beni ancorché non materialmente allegata

Art. 18 - Riservatezza

I dati personali forniti dai concessionari, obbligatori, saranno trattati conformemente alle disposizioni del Reg UE 679/2016 da dipendenti dell'Ente Concedente, debitamente istruiti sui trattamenti da eseguire, esclusivamente per le finalità stabilite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano il procedimento di cui all'istestazione e potranno essere eventualmente trasferiti alle competenti autorità di controllo. E' escluso qualsiasi trattamento per finalità commerciali o la cessione a terzi che non siano pubbliche autorità.

Previo lettura di quanto precede le parti sottoscrivono in segno di conferma ed integrale accettazione.-----

Luogo

Data

Il Concedente

Il Concessionario

Unione dei Comuni del Mugello

-----oOo-----

**Disciplinare d'uso allegato a(estremi atto di concessione) avente per
oggetto “concessione d'uso del lotto denominato VALDICCIOLI nel Comune di
Borgo San Lorenzo (FI), all'interno del complesso forestale regionale Giogo
Casaglia”**

In esecuzione della Decreto del Direttore di Ente Terre Regionali Toscane n. del che stabilisce quale aggiudicatario della concessione d'uso del fabbricato Valdiccioli in Comune di Borgo San Lorenzo (FI) l'Associazione di Promozione Sociale

l'Unione dei Comuni .del Mugello, P.I., di seguito denominata “Ente concedente”, nella persona di nato/a a il, che agisce non in proprio, ma in qualità di responsabile del Serviziodell'Unione dei Comuni,

CONCEDE A

l'Associazione di Promozione Sociale di seguito denominato “Concessionario”, con sede legale in via P. IVA / C.F. nella persona del legale rappresentante nato a prov. il e residente in C.F.

Art. 1. – Oggetto della concessione.

E' oggetto della concessione d'uso il fabbricato denominato Valdiccioli più resede per 1420 mq e terreni annessi per complessivi 3,85.25 ettari. I beni appartengono al patrimonio indisponibile della Regione Toscana e fanno parte del complesso regionale “Giogo Casaglia”. Sono contraddistinti catastalmente al Comune di Borgo San Lorenzo (FI) come segue.

- Fabbricato:
 - Edificio A: CF, Foglio. 11 part. 27 sub. 500 categoria A/3 consistenza 16 vani per 457 mq.;
 - Edificio B: CF, Foglio. 11 part. 27 sub. 501 categoria C/2 superficie catastale di 275 mq.;
- terreno a resede: Foglio 11 part. 27 per complessivi 963 mq.;

- terreni annessi: CT, Foglio 11 partt. 19p., 33p., 34, 35 e 26p. per una superficie complessiva di ha 3,85.25

Nell'edificio A è presente una cucina (senza attrezzature) e n. 7 camere per un totale di 25 posti letto che potenzialmente possono essere aumentati a 45 previa presentazione della pratica necessaria all'adeguamento della struttura in relazione alle norme antincendio. Nell'edificio B sono presenti una cucina attrezzata e un ampio refettorio. La zona bagni è in comune ai 2 edifici. Al piano seminterrato sono presenti locali ad uso magazzino, cantina e stalla. Il tutto come da planimetrie e da stato di consistenza allegato.

E' presente, altresì, un locale suddiviso in 2 stanze ad uso bivacco escursionistico liberamente accessibile per la fruizione pubblica.

Il complesso è concesso in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova .

La concessione viene rilasciata alle seguenti condizioni

Art. 2 – Finalità della concessione.

Fabbricato e resede sono concessi in uso al concessionario per finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative, in conformità con quanto previsto dall'art. 27 della L.R. 39/00 con particolare riferimento alla lettera f) *“promozione dell'uso sociale del bosco e delle attività ricreativo-culturali ad esso correlate”* e secondo quanto espressamente dichiarato dal concessionario in sede di procedura selettiva e riportato nel Progetto di riqualificazione e di utilizzazione dallo stesso sottoscritto -----

Art. 3. – Durata della concessione.

La durata della concessione è fissata in anni 15 (quindici) a decorrere dalla data della sottoscrizione. La concessione non è tacitamente rinnovabile né prorogabile; qualora il concessionario intenda richiederne il rinnovo dovrà far pervenire all'Ente concedente apposita richiesta scritta mediante nota A.R. o PEC almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. L'Ente concedente si riserva la facoltà di accogliere o meno la suddetta richiesta e se del caso sottoscrivere un nuovo disciplinare di concessione con eventuale revisione delle condizioni ivi riportate, se consentito dalle leggi e regolamenti vigenti al momento della richiesta di rinnovo. Il Concessionario è tenuto comunque alla restituzione dei beni anche prima della data di scadenza di cui sopra qualora cessi di servirsene in conformità alle finalità di cui al presente atto. Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo, nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall'ente concedente al concessionario uscente. E' vietata la cessione del presente disciplinare a soggetti terzi.-----

Art. 4. - Uso dei beni in concessione

Con la firma del presente atto il Concessionario accetta i beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e dichiara di ritenerli idonei alla realizzazione del progetto di valorizzazione presentato in sede di procedura selettiva per le finalità per i quali vengono concessi. Inoltre il concessionario si impegna e dichiara di utilizzarli esclusivamente per gli scopi di cui al precedente art. 2. e pertanto gli è vietato mutarne la destinazione d'uso pena la revoca immediata della concessione.----

Il Concessionario nell'usufruire dei beni consegnati si obbliga ad osservare ed a far osservare a chiunque li frequenti tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti in materia agricola, forestale e delle aree protette

nonché di lavoro, sicurezza, igiene, sanità e pubblica sicurezza, esonerando espressamente, ora per allora, l'Ente concedente la Regione Toscana ed Ente Terre Regionali Toscane e impegnandosi a rilevarli indenni da ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che possa derivare alle persone ed alle cose per l'utilizzo di detti beni.

Il Concessionario è tenuto a custodire ed a conservare con buona diligenza i beni avuti in consegna provvedendo alla sostituzione o riparazione di suppellettili, arredi e attrezzature in dotazione e risultanti dall'apposito verbale di consistenza allegato al presente atto, alle quali vengano arrecati danni o soggette a normale usura.

E' espressamente vietato al medesimo, senza preventivo consenso scritto dell'ente concedente, eseguire o far eseguire mutamenti che non consentano in ogni momento il ripristino dello stato originario, risultante dallo stato di consistenza redatto e sottoscritto dalle parti e allegato al presente atto, e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al patrimonio regionale senza che il Concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Resta salvo il diritto dell'ente concedente di richiedere, qualora lo ritenga necessario, che il Concessionario proceda al ripristino delle condizioni originarie dei beni. In caso di inadempienza l'Ente concedente si riserva il diritto di eseguire direttamente i lavori, addebitando le relative spese al Concessionario.----

Il Concessionario riconosce alla Regione Toscana, all'Ente Terre Regionali Toscane e all'Ente concedente, il diritto di accedere ai beni concessi, anche senza preavviso, per verifiche sul rispetto dell'utilizzazione dello stesso in relazione alle finalità per le quali è stato concesso, nonché per lavori, anche se ciò comporterà limitazioni temporanee o cessazione del godimento del bene. L'ente concedente si riserva inoltre la facoltà di impartire, attraverso il proprio personale, disposizioni circa l'utilizzo dei beni nonché l'eventuale esecuzione di opere necessarie al mantenimento dei beni.----

Art. 5. - Obblighi del Concessionario.

Il Concessionario si impegna e si obbliga, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45 e 50 del Regolamento di attuazione della L.R. 77/2004 approvato con DPGR n. 61/R del 23/11/2005, (di seguito anche solo Regolamento) alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene per tutta la durata della concessione.

Il Concessionario è altresì obbligato:

- 1) ad attuare, anche in relazione a tempi e modi, quanto proposto nel Progetto di riqualificazione e di utilizzazione presentato in sede di procedura selettiva. Per tutti gli interventi di riqualificazione e valorizzazione dei beni concessi in uso è escluso qualsiasi riconoscimento delle spese sostenute dal concessionario;
- 2) alla certificazione degli impianti elettrico e antincendio;
- 3) a provvedere alla fornitura e posa in opera nonché al mantenimento in efficienza di un impianto di potabilizzazione dell'acqua per uso domestico (vedi art. 6 "Forniture");
- 4) a provvedere al trattamento delle parti interne in legno con vernici ignifughe e antitarlo;
- 5) alla revisione semestrale delle dotazioni antincendio obbligatorie;

- 6) a non effettuare utilizzazioni forestali del soprassuolo boschivo; il bosco rimane infatti nella completa disponibilità dell'Ente gestore il quale effettuerà le eventuali utilizzazioni forestali in base a quanto previsto dal Piano di Gestione del complesso anche attraverso affidamento a soggetti terzi, utilizzando la viabilità esistente e dandone comunque comunicazione preventiva al concessionario;
- 7) a mantenere i terreni non boscati come aree aperte attraverso operazioni di periodico sfalcio (annuale);
- 8) lasciare il bivacco liberamente accessibile per la fruizione pubblica;
- 9) a partecipare alle spese di manutenzione del tratto di viabilità interclusa di propria competenza (tratto Capanna Mercone-Valdiccioli)
- 10) a risarcire all'ente concedente qualsiasi danno causato ai beni per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso gestore, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;
- 11) a presentare all'ente concedente entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione scritta riportante la descrizione dell'attività svolta nell'anno precedente e il numero di presenze;
- 12) a pagare il canone annuo di concessione. -----
- 13) a mantenere per tutta la durata della concessione le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione tra cui essere in regola con la normativa assistenziale e previdenziale.

Art. 6. – Forniture.

L'immobile è fornito di impianto elettrico a vista fuori traccia in canalizzazione e impianto di rilevamento fumo per antincendio, entrambi realizzati in occasione della ristrutturazione dell'edificio avvenuta nel periodo 2011/2012. L'approvvigionamento idrico è assicurata da sorgente ubicata su terreno appartenente al patrimonio agricolo forestale regionale.

L'impianto termico è alimentato da un caminetto e stufe a legna. E' presente un bombolone interrato per l'accumulo di GPL attualmente destinato alla cottura del cibo.

È a totale carico del concessionario ogni onere di volturazione a suo nome dei contratti per le forniture;----

Il concessionario si impegna a rendere potabile l'acqua utilizzata all'interno della struttura per tutta la durata del periodo di concessione provvedendo all'istallazione a sua cura e spese di un impianto di potabilizzazione ed alla manutenzione delle opere di captazione della sorgente nonché all'esecuzione di tutte le analisi necessarie per il rilascio della relativa certificazione da parte degli organi competenti, **esonero espressamente**, ora per allora, l'ente concedente da ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere potessero verificarsi agli avventori della struttura per l'utilizzazione della suddetta acqua, ivi incluso lo stesso concessionario, rinunciando fin d'ora a qualsiasi tipo di richiesta risarcitoria;-----

Art. 7. – Permessi e nullaosta.

Il Concessionario si impegna a subordinare l'effettivo uso della struttura all'ottenimento, a sua cura e spese, da parte delle competenti autorità, di tutti i permessi, nullaosta e autorizzazioni di legge necessari per la realizzazione del progetto presentato e per l'espletamento dell'attività proposta.-----

Art. 8. Canone di Concessione ed oneri tributari.

Il canone annuale di concessione è stabilito come canone ricognitorio secondo quanto previsto dall'articolo 43 del DPGR 61/2005 (regolamento attuativo della L.R. 77/04) ed è pari a 180,00 euro. Il canone verrà aggiornato annualmente in misura pari al 75% della variazione accertata dall'ISTAT dei prezzi al consumo di famiglie di operai ed impiegati. L'aggiornamento decorrerà a partire dall'anno successivo alla data di sottoscrizione del presente atto di concessione. Il suddetto canone rivalutato annualmente sarà versato ogni anno in unica soluzione anticipata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta inviata dall'ente concedente mediante versamento mediante bonifico bancario su ccb acceso presso Banca Intesa Sanpaolo iban IT41F0306937751100000300010 indicando come causale "*Canone di concessione Cannova anno*". Il canone rivalutato di ogni anno costituirà base imponibile per l'anno successivo.-----

Sul concessionario gravano, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii, gli oneri di carattere tributario e fiscale, per cui eventuali imposte e tributi che gravino sul bene in concessione saranno posti a carico del concessionario medesimo e non potranno essere oggetto di scomputo dal canone.-----

Art. 9. Assicurazioni

Per tutta la durata della concessione, il concessionario ha costituito e dovrà mantenere operanti le coperture assicurative di seguito specificate, copia delle polizze è stata presentata contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare che ne riporta gli estremi:

- polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile derivanti dalla conduzione degli immobili oggetto di concessione, per un massimale di € 1.000.000,00. Se la Polizza non ha durata pari al periodo della concessione, al momento della scadenza annuale della Polizza, dovrà essere presentato all'Ente concedente copia della quietanza di pagamento per il periodo successivo, avendo cura da parte del concessionario di garantire sempre la copertura assicurativa, pena la revoca della concessione. A tal fine il Concessionario ha depositato copia della Polizza XXXXXXXXXXXXXXXX n. XXXXXXXXXXXX e relativa quietanza valida fino al XX/XX/XXXX.

- polizza assicurativa stipulata in nome e per conto dell'Ente gestore con espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente, a garanzia del fabbricato contro i rischi derivanti da: incendio, scoppio, fulmine, per un VRN dei beni stabilito in € 900.000 (novecentomila/00). Se la Polizza non ha durata pari al periodo della concessione, al momento della scadenza annuale della Polizza, dovrà essere presentato all'Ente concedente copia della quietanza di pagamento per il periodo successivo, avendo cura da parte del concessionario di garantire sempre la copertura assicurativa, pena la revoca della concessione. A tal fine il Concessionario ha

depositato copia della Polizza **XXXXXXXXXXXXXXXX** n. **XXXXXXXXXXXX** e relativa quietanza valida fino al **XX/XX/XXXX**.

Art. -10. Divieti.

E' fatto divieto assoluto al concessionario di sub-concedere a terzi l'uso e/o il godimento anche parziale, sotto qualsiasi forma, del bene concesso in uso, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Ente (*art. 40 comma 5 DPGR 61/R del 2005*), pena la revoca immediata della concessione. E' altresì fatto divieto assoluto al concessionario di costituire o consentire servitù di qualsiasi genere e natura sul bene oggetto di concessione.-----

Art. 11. - Revoca della concessione.

La concessione potrà essere revocata quando, a seguito di verifica:

- i beni in concessione siano utilizzati in difformità dal vincolo di destinazione e delle finalità per il quale sono stati concessi;
- il concessionario ne faccia un uso non conforme al progetto di riqualificazione e di utilizzazione presentato in sede di procedura selettiva ai fini dell'aggiudicazione.
- non siano state effettuate le attività e gli interventi previsti nel Progetto di riqualificazione e di utilizzazione;
- il concessionario abbia sub-concesso in tutto od in parte, stabilmente o temporaneamente a terzi i beni concessi ad eccezione dei casi disciplinati dall'art. 40 comma 5 del DPGR 61/R del 2005;
- il concessionario abbia costituito e/o consentito servitù di qualsiasi genere e natura sui beni oggetto di concessione
- qualora vengano a mancare per il concessionario le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione in fase di aggiudicazione tra cui essere in regola con la normativa assistenziale e previdenziale nel periodo della durata della concessione;

La concessione potrà altresì essere revocata quando:

- il concessionario moroso non provveda al pagamento del canone dovuto nonostante apposito sollecito;
- qualora il concessionario non abbia ottemperato a quanto stabilito nel presente disciplinare in termini di coperture assicurative;
- qualora il concessionario non rispetti quanto previsto all'art. 5. Obblighi del Concessionario del presente atto.
- qualora il concessionario sia responsabile di atti illegittimi nei confronti del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale in gestione all'Ente Concedente.

La revoca della concessione sarà comunicata all'interessato con lettera raccomandata AR o PEC. La comunicazione può contenere anche l'invito a cessare le cause che possono determinare la revoca della concessione o ad eseguire specifici atti entro un termine predeterminato; al concessionario è assegnato un termine di 30 giorni per inviare le proprie controdeduzioni (art. 49 comma 2, D.P.R.G n. 61/R del 2005

L'ente concedente inoltre, per sopravvenuto interesse pubblico sul/i bene/i, debitamente motivato, ha la facoltà di revocare in qualsiasi tempo la concessione mediante raccomandata A.R. o a mezzo PEC, con preavviso di mesi SEI senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni, indennizzi o rimborsi.

Art. 12. - Rinuncia.

Il concessionario potrà rinunciare anticipatamente alla concessione con obbligo di comunicazione scritta A. R. o PEC da inviarsi all'ente concedente almeno 6 mesi prima della data di rilascio dei beni fermo restando che il Concessionario deve provvedere a saldare tutte le pendenze legate alla concessione dei beni. Il Concessionario è tenuto a sua cura e spese a restituire i beni in ordine, per consentire all'Ente concedente di procedere con un'eventuale nuova concessione. A tal fine può essere redatto congiuntamente un verbale di verifica dei luoghi al momento della loro restituzione.

Art. 13. - Domicilio del Concessionario.

A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, il Concessionario elegge domicilio legale-----

Art. 14 – Foro competente.

Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 15 – Spese.

Tutte le spese derivanti dal presente atto, nessuna esclusa, sono completamente a carico del Concessionario, comprese le spese di registrazione del presente atto presso la competente Agenzia delle Entrate (art. 5 comma 2 tariffa parte I DPR 131/1986).

Art. 16 – Norme di rinvio.

Per l'osservanza di tutte le obbligazioni assunte, il concessionario obbliga se stesso in ogni più ampia forma di legge .-----

Per quanto non previsto nel presente atto, le parti fanno espresso riferimento alla L.R. 77/04 ed al relativo regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R 23/11/2005 n. 61/R nonché alle disposizioni di legge vigenti, agli usi e alle consuetudini.----

Art. 17 – Disposizioni finali.

Sono parte integrante del presente atto:

- lo stato di consistenza dei beni sottoscritti dalle parti
- le planimetrie;
- il progetto di riqualificazione e di utilizzazione
- l'assicurazione RC ancorché non materialmente allegata
- l'assicurazione sui beni ancorché non materialmente allegata

Art. 18 - Riservatezza

I dati personali forniti dai concessionari, obbligatori, saranno trattati conformemente alle disposizioni del Reg UE 679/2016 da dipendenti dell'Ente Concedente, debitamente istruiti sui trattamenti da eseguire, esclusivamente per le finalità stabilite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano il procedimento di cui

all'intestazione e potranno essere eventualmente trasferiti alle competenti autorità di controllo. E' escluso qualsiasi trattamento per finalità commerciali o la cessione a terzi che non siano pubbliche autorità.

Previa lettura di quanto precede le parti sottoscrivono in segno di conferma ed integrale accettazione.-----

Luogo

Data

Il Concedente

Il Concessionario

Unione dei Comuni della Val di Merse

-----oOo-----

**Disciplinare d'uso allegato a(estremi atto di concessione) avente per
oggetto “concessione d'uso del lotto denominato GONNA II nel Comune di
Monticiano (SI), all'interno del complesso forestale regionale La Merse”**

In esecuzione della Decreto del Direttore di Ente Terre Regionali Toscane n. del che stabilisce quale aggiudicatario della concessione d'uso del fabbricato Gonna II in Comune di Monticiano (SI) l'Associazione di Promozione Sociale

l'Unione dei Comuni .della Val di Merse, P.I., di seguito denominata “Ente concedente”, nella persona di nato/a a il, che agisce non in proprio, ma in qualità di responsabile del Serviziodell'Unione dei Comuni ,

CONCEDE A

l'Associazione di Promozione Sociale di seguito denominato “Concessionario”, con sede legale in via P. IVA / C.F. nella persona del legale rappresentante nato a prov. il e residente in C.F.

Art. 1. – Oggetto della concessione.

E' oggetto della concessione d'uso il fabbricato denominato Gonna II ed area attrezzata circostante appartenente al patrimonio indisponibile della Regione Toscana facente parte del complesso regionale “La Merse” ricompreso all'interno della Riserva Naturale “Alto Merse”. I beni sono contraddistinti catastalmente al catasto del Comune di Monticiano (SI) al Foglio 13, particella 60, Categoria D/2.

Il fabbricato è distribuito e si sviluppa su quattro piani ed è organizzato come segue:

- Piano seminterrato: locali tecnici (centrale termica e relativo deposito cippato, locale autoclave, magazzino) servizi e 2 bagni;
- Piano terreno: ufficio, cucina, locali comuni (sala polifunzionale e aula didattica) servizi;
- Piano Primo: 8 camere con relativi servizi;
- Piano Secondo: 2 camere con servizi;

All'interno è presente un ascensore. La struttura è arredata nelle dotazioni essenziali: cucina completa professionale, tavoli e sedie nella sala plifunzionale/colazione/pranzo e negli spazi comuni; nelle camerate sono presenti letti a castello, armadi, comodini e arredi per bagno. Il tutto come da stato di consistenza allegato.

Il fabbricato è concesso in uso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

La concessione viene rilasciata alle seguenti condizioni

Art. 2 – Finalità della concessione.

Fabbricato e resede sono concessi in uso al concessionario per finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose, sportive e ricreative, in conformità con quanto previsto dall'art. 27 della L.R. 39/00 con particolare riferimento alla lettera f) *“promozione dell'uso sociale del bosco e delle attività ricreativo-culturali ad esso correlate”* e secondo quanto espressamente dichiarato dal concessionario in sede di procedura selettiva e riportato nel Progetto di riqualificazione e di utilizzazione dallo stesso sottoscritto -----

Art. 3. – Durata della concessione.

La durata della concessione è fissata in anni 15 (quindici) a decorrere dalla data della sottoscrizione. La concessione non è tacitamente rinnovabile né prorogabile; qualora il concessionario intenda richiederne il rinnovo dovrà far pervenire all'Ente concedente apposita richiesta scritta mediante nota A.R. o PEC almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza. L'Ente concedente si riserva la facoltà di accogliere o meno la suddetta richiesta e se del caso sottoscrivere un nuovo disciplinare di concessione con eventuale revisione delle condizioni ivi riportate, se consentito dalle leggi e regolamenti vigenti al momento della richiesta di rinnovo. Il Concessionario è tenuto comunque alla restituzione dei beni anche prima della data di scadenza di cui sopra qualora cessi di servirsene in conformità alle finalità di cui al presente atto. Al termine della concessione, in mancanza di rinnovo, nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall'ente concedente al concessionario uscente. E' vietata la cessione del presente disciplinare a soggetti terzi.-----

Art. 4. - Uso dei beni in concessione

Con la firma del presente atto il Concessionario accetta i beni nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e dichiara di ritenerli idonei alla realizzazione del progetto di valorizzazione presentato in sede di procedura selettiva per le finalità per i quali vengono concessi. Inoltre il concessionario si impegna e dichiara di utilizzarli esclusivamente per gli scopi di cui al precedente art. 2. e pertanto gli è vietato mutarne la destinazione d'uso pena la revoca immediata della concessione.----

Il Concessionario nell'usufruire dei beni consegnati si obbliga ad osservare ed a far osservare a chiunque li frequenti tutte le leggi, regolamenti ed ordinamenti in materia agricola, forestale e delle aree protette nonché di lavoro, sicurezza, igiene, sanità e pubblica sicurezza, esonerando espressamente, ora per allora, l'Ente concedente la Regione Toscana ed Ente Terre Regionali Toscane e impegnandosi a rilevarli indenni da ogni responsabilità penale e civile per qualsiasi danno che possa derivare alle persone ed alle cose per l'utilizzo di detti beni.

Il Concessionario è tenuto a custodire ed a conservare con buona diligenza i beni avuti in consegna provvedendo alla sostituzione o riparazione di suppellettili, arredi e attrezzature in dotazione e risultanti

dall'apposito verbale di consistenza allegato al presente atto, alle quali vengano arrecati danni o soggette a normale usura.

E' espressamente vietato al medesimo, senza preventivo consenso scritto dell'ente concedente, eseguire o far eseguire mutamenti che non consentano in ogni momento il ripristino dello stato originario, risultante dallo stato di consistenza redatto e sottoscritto dalle parti e allegato al presente atto, e/o migliorie ed innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite al patrimonio regionale senza che il Concessionario possa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione. Resta salvo il diritto dell'ente concedente di richiedere, qualora lo ritenga necessario, che il Concessionario proceda al ripristino delle condizioni originarie dei beni. In caso di inadempienza l'Ente concedente si riserva il diritto di eseguire direttamente i lavori, addebitando le relative spese al Concessionario.----

Il Concessionario riconosce alla Regione Toscana, all'Ente Terre Regionali Toscane e all'Ente concedente, il diritto di accedere ai beni concessi, anche senza preavviso, per verifiche sul rispetto dell'utilizzazione dello stesso in relazione alle finalità per le quali è stato concesso, nonché per lavori, anche se ciò comporterà limitazioni temporanee o cessazione del godimento del bene. L'ente concedente si riserva inoltre la facoltà di impartire, attraverso il proprio personale, disposizioni circa l'utilizzo dei beni nonché l'eventuale esecuzione di opere necessarie al mantenimento dei beni. Si precisa che l'unica opera a carico dell'Ente Concedente è la manutenzione al manto in laterizio d'impermeabilizzazione del tetto, i cui tempi d'esecuzione (non preventivabili) ancorché limitare o cessare provvisoriamente il godimento del bene da parte del Concessionario, non andranno a modificare o diminuire l'efficacia della presente Concessione.-----

Art. 5. - Obblighi del Concessionario.

Il Concessionario si impegna e si obbliga, ai sensi del combinato disposto degli articoli 45 e 50 del Regolamento di attuazione della L.R. 77/2004 approvato con DPGR n. 61/R del 23/11/2005, (di seguito anche solo Regolamento) alla manutenzione ordinaria e straordinaria del bene per tutta la durata della concessione.

Il Concessionario è altresì obbligato:

- 1) ad attuare, anche in relazione a tempi e modi, quanto proposto nel Progetto di riqualificazione e di utilizzazione presentato in sede di procedura selettiva. Per tutti gli interventi di riqualificazione e valorizzazione dei beni concessi in uso è escluso qualsiasi riconoscimento delle spese sostenute dal concessionario;
- 2) al ripristino/rimessa in efficienza e certificazione dell'impianto termico ed elettrico;
- 3) all'adeguamento e certificazione dell'impianto antincendio;
- 4) a provvedere al ripristino dell'impianto di fitodepurazione dell'acqua nonché al mantenimento in efficienza dello stesso;
- 5) al ripristino/rimessa in efficienza ed eventuale conformità dell'impianto trattamento acque reflue;
- 6) alla revisione semestrale delle dotazioni antincendio obbligatorie;
- 7) a promuovere la Riserva Naturale "Alto Merse" mediante, come attività minima richiesta, la distribuzione ai fruitori di eventuale materiale divulgativo che sarà fornito dall'Ente gestore;

- 8) a risarcire all'ente concedente qualsiasi danno causato ai beni per negligenza, imperizia, imprudenza dello stesso gestore, dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo;
- 9) a presentare all'ente concedente entro il mese di febbraio di ogni anno, una relazione scritta riportante la descrizione dell'attività svolta nell'anno precedente e il numero di presenze;
- 10) a pagare il canone annuo di concessione. -----
- 11) a mantenere per tutta la durata della concessione le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione tra cui essere in regola con la normativa assistenziale e previdenziale.

Art. 6. – Forniture.

L'immobile è allacciato alla rete elettrica (utenza da riattivare) e per l'approvvigionamento idrico non è servito dall'acquedotto pubblico ma l'adduzione idrica è da sorgente. Per la potabilizzazione dell'acqua è presente un impianto a raggi infrarossi da avviare. Sono presenti impianto elettrico, riscaldamento, fognario, antincendio.

È a totale carico del concessionario ogni onere di intestazione e/o volturazione a suo nome dei nuovi contratti per le forniture;----

Il concessionario si impegna a rendere potabile l'acqua utilizzata all'interno della struttura per tutta la durata del periodo di concessione provvedendo alla manutenzione della depurazione ad infrarossi esistente o all'istallazione a sua cura e spese di un nuovo impianto di potabilizzazione nonché all'esecuzione di tutte le analisi necessarie per il rilascio della relativa certificazione da parte degli organi competenti, **esonero** **espressamente**, ora per allora, l'ente concedente da ogni responsabilità per danni di qualsiasi genere potessero verificarsi agli avventori della struttura per l'utilizzazione della suddetta acqua, ivi incluso lo stesso concessionario, rinunciando fin d'ora a qualsiasi tipo di richiesta risarcitoria. L'Ente Concedente non garantisce la portata e la qualità dell'acqua dalla sorgente-----

Art. 7. – Permessi e nullaosta.

Il Concessionario si impegna a subordinare l'effettivo uso della struttura all'ottenimento, a sua cura e spese, da parte delle competenti autorità, di tutti i permessi, nullaosta e autorizzazioni di legge necessari per la realizzazione del progetto presentato e per l'espletamento dell'attività proposta.-----

Art. 8. Canone di Concessione ed oneri tributari.

Il canone annuale di concessione è stabilito come canone ricognitorio secondo quanto previsto dall'articolo 43 del DPGR 61/2005 (regolamento attuativo della L.R. 77/04) ed è pari a 180,00 euro. Il canone verrà aggiornato annualmente in misura pari al 75% della variazione accertata dall'ISTAT dei prezzi al consumo di famiglie di operai ed impiegati. L'aggiornamento decorrerà a partire dall'anno successivo alla data di

sottoscrizione del presente atto di concessione. Il suddetto canone rivalutato annualmente sarà versato ogni anno in unica soluzione anticipata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta inviata dall'ente concedente mediante pagamento del bollettino PagoPA emesso dell'Unione. Il canone rivalutato di ogni anno costituirà base imponibile per l'anno successivo.-----

Sul concessionario gravano, ai sensi dell'art. 26 della L.R. 39/2000 e ss.mm.ii, gli oneri di carattere tributario e fiscale, per cui eventuali imposte e tributi che gravino sul bene in concessione saranno posti a carico del concessionario medesimo e non potranno essere oggetto di scomputo dal canone.-----

Art. 9. Assicurazioni

Per tutta la durata della concessione, il concessionario ha costituito e dovrà mantenere operanti le coperture assicurative di seguito specificate, copia delle polizze è stata presentata contestualmente alla sottoscrizione del presente disciplinare che ne riporta gli estremi:

- polizza assicurativa a copertura dei rischi di responsabilità civile derivanti dalla conduzione degli immobili oggetto di concessione, per un massimale di € 1.000.000,00. Se la Polizza non ha durata pari al periodo della concessione, al momento della scadenza annuale della Polizza, dovrà essere presentato all'Ente concedente copia della quietanza di pagamento per il periodo successivo, avendo cura da parte del concessionario di garantire sempre la copertura assicurativa, pena la revoca della concessione. A tal fine il Concessionario ha depositato copia della Polizza **XXXXXXXXXXXXXXXX** n. **XXXXXXXXXXXX** e relativa quietanza valida fino al **XX/XX/XXXX**.

- polizza assicurativa stipulata in nome e per conto dell'Ente gestore con espressa rinuncia alla rivalsa nei confronti dell'Ente, a garanzia del fabbricato contro i rischi derivanti da: incendio, scoppio, fulmine, per un VRN dei beni stabilito in € 1.000.000,00 (unmilione/00). Se la Polizza non ha durata pari al periodo della concessione, al momento della scadenza annuale della Polizza, dovrà essere presentato all'Ente concedente copia della quietanza di pagamento per il periodo successivo, avendo cura da parte del concessionario di garantire sempre la copertura assicurativa, pena la revoca della concessione. A tal fine il Concessionario ha depositato copia della Polizza **XXXXXXXXXXXXXXXX** n. **XXXXXXXXXXXX** e relativa quietanza valida fino al **XX/XX/XXXX**.

Art. -10. Divieti.

E' fatto divieto assoluto al concessionario di sub-concedere a terzi l'uso e/o il godimento anche parziale, sotto qualsiasi forma, del bene concesso in uso, salvo specifica autorizzazione da parte dell'Ente (*art. 40 comma 5 DPGR 61/R del 2005*), pena la revoca immediata della concessione. E' altresì fatto divieto assoluto al concessionario di costituire o consentire servitù di qualsiasi genere e natura sul bene oggetto di concessione.-----

Art. 11. - Revoca della concessione.

La concessione potrà essere revocata quando, a seguito di verifica:

■ i beni in concessione siano utilizzati in difformità dal vincolo di destinazione e delle finalità per il quale sono stati concessi;

- il concessionario ne faccia un uso non conforme al progetto di riqualificazione e di utilizzazione presentato in sede di procedura selettiva ai fini dell'aggiudicazione.
- non siano state effettuate le attività e gli interventi previsti nel Progetto di riqualificazione e di utilizzazione;
- il concessionario abbia sub-concesso in tutto od in parte, stabilmente o temporaneamente a terzi i beni concessi ad eccezione dei casi disciplinati dall'art. 40 comma 5 del DPGR 61/R del 2005;
- il concessionario abbia costituito e/o consentito servitù di qualsiasi genere e natura sui beni oggetto di concessione
- qualora vengano a mancare per il concessionario le condizioni per le quali è stata rilasciata la concessione in fase di aggiudicazione tra cui essere in regola con la normativa assistenziale e previdenziale nel periodo della durata della concessione;

La concessione potrà altresì essere revocata quando:

- il concessionario moroso non provveda al pagamento del canone dovuto nonostante apposito sollecito;
- qualora il concessionario non abbia ottemperato a quanto stabilito nel presente disciplinare in termini di coperture assicurative;
- qualora il concessionario non rispetti quanto previsto all'art. 5. Obblighi del Concessionario del presente atto.
- qualora il concessionario sia responsabile di atti illegittimi nei confronti del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale in gestione all'Ente Concedente.

La revoca della concessione sarà comunicata all'interessato con lettera raccomandata AR o PEC. La comunicazione può contenere anche l'invito a cessare le cause che possono determinare la revoca della concessione o ad eseguire specifici atti entro un termine predeterminato; al concessionario è assegnato un termine di 30 giorni per inviare le proprie controdeduzioni (art. 49 comma 2, D.P.R.G n. 61/R del 2005

L'ente concedente inoltre, per sopravvenuto interesse pubblico sul/i bene/i, debitamente motivato, ha la facoltà di revocare in qualsiasi tempo la concessione mediante raccomandata A.R. o a mezzo PEC, con preavviso di mesi SEI senza che per tale fatto il concessionario possa avanzare pretese per danni, indennizzi o rimborsi.

Art. 12. - Rinuncia.

Il concessionario potrà rinunciare anticipatamente alla concessione con obbligo di comunicazione scritta A. R. o PEC da inviarsi all'ente concedente almeno 6 mesi prima della data di rilascio dei beni fermo restando che il Concessionario deve provvedere a saldare tutte le pendenze legate alla concessione dei beni. Il Concessionario è tenuto a sua cura e spese a restituire i beni in ordine, per consentire all'Ente concedente di procedere con un'eventuale nuova concessione. A tal fine può essere redatto congiuntamente un verbale di verifica dei luoghi al momento della loro restituzione.

Art. 13. - Domicilio del Concessionario.

A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, il Concessionario elegge domicilio legale-----

Art. 14 – Foro competente.

Per le eventuali controversie derivanti dal presente atto è competente, in via esclusiva il Foro di Firenze.

Art. 15 – Spese.

Tutte le spese derivanti dal presente atto, nessuna esclusa, sono completamente a carico del Concessionario, comprese le spese di registrazione del presente atto presso la competente Agenzia delle Entrate (art. 5 comma 2 tariffa parte I DPR 131/1986).

Art. 16 – Norme di rinvio.

Per l'osservanza di tutte le obbligazioni assunte, il concessionario obbliga se stesso in ogni più ampia forma di legge .-----

Per quanto non previsto nel presente atto, le parti fanno espresso riferimento alla L.R. 77/04 ed al relativo regolamento di attuazione di cui alla D.P.G.R 23/11/2005 n. 61/R nonché alle disposizioni di legge vigenti, agli usi e alle consuetudini.----

Art. 17 – Disposizioni finali.

Sono parte integrante del presente atto:

- lo stato di consistenza dei beni sottoscritti dalle parti [e la planimetria](#);
- il progetto di riqualificazione e di utilizzazione
- l'assicurazione RC ancorché non materialmente allegata
- l'assicurazione sui beni ancorché non materialmente allegata

Art. 18 - Riservatezza

I dati personali forniti dai concessionari, obbligatori, saranno trattati conformemente alle disposizioni del Reg UE 679/2016 da dipendenti dell'Ente Concedente, debitamente istruiti sui trattamenti da eseguire, esclusivamente per le finalità stabilite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano il procedimento di cui all'intestazione e potranno essere eventualmente trasferiti alle competenti autorità di controllo. E' escluso qualsiasi trattamento per finalità commerciali o la cessione a terzi che non siano pubbliche autorità.

Previo lettura di quanto precede le parti sottoscrivono in segno di conferma ed integrale accettazione.-----

Luogo

Data

Il Concedente

Il Concessionario